

## **TI\_GERICHTE 11.2014.1 vom 28. Januar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-01-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2014.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.1)

FR: TI\_GERICHTE 11.2014.1 du 28 janvier 2016

IT: TI\_GERICHTE 11.2014.1 del 28 gennaio 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

4. L'appello di AO 1 è respinto.

5. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 1000.■, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.■ per ripetibili.

■ avv.;

■ avv..

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

#### **E. 2**

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC ). In concerto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo in discussione dinanzi al Pretore (fr. 4185.– mensili di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni: art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A\_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Il decreto cautelare inoltre è stato notificato ai patrocinatori delle parti il 30 dicembre 2013. Introdotto il 9 gennaio 2014 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello di AP 1 è pertanto tempestivo . Quanto all'appello di AO 1 , sulla busta d'invio figura il timbro postale con la data del 10 gennaio 2014. L'avv. \_\_\_\_\_ ha

sottoscritto nondimeno una dichiarazione dalla quale risulta che il plico contenente l'appello è stato depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di \_\_\_\_\_ il 9 gennaio 2014 alle ore 21.05 (documento di quello stesso giorno accluso all'appello). La fedefacenza di tale dichiarazione non essendo contestata, non si impone di escutere il legale come testimone. Anche l'appello della convenuta va dunque ritenuto tempestivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_267/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 3.1 con riferimenti).

### **E. 3**

Le misure provvisoriale adottate durante una causa di divorzio possono essere modificate o soppresse, sempre che ciò sia necessario (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC). Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti. Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina nuovi contributi cautelari dopo avere aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e che risultano litigiosi ( DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A\_597/2013 del 4 marzo 2014 consid. 3.4 in: FamPra.ch 2014 pag. 724; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del

### **E. 7**

L'appellante critica il reddito della moglie, stabilito dal Pretore in fr. 5000.–, e chiede di portarlo ad almeno fr. 12 000.–, poiché all'attività di medico ospedaliero al 15% con un reddito di fr. 3141.25 mensili AO 1 potrebbe cumulare un guadagno di almeno fr. 8000.– mensili da attività indipendente. Egli non ritiene credibile che dal proprio studio medico la convenuta ritragga, con un'attività all'80%, soltanto fr. 1664.– mensili, come reputa il Pretore, tanto meno ponendo mente al fatto che nel 2012 essa è riuscita a guadagnare per lo meno fr. 4150.– mensili. Ora, nel decreto impugnato il Pretore non ha mancato di rilevare che i dati inerenti allo studio medico della convenuta paiono datati e di difficile comprensione, nonostante gli infruttuosi inviti ad aggiornarli. Valutate le rettifiche operate dall'autorità fiscale, il tempo significativo profuso dall'interessata nell'attività in proprio, l'aumento dell'attività lavorativa e le indennità da lei percepite come consigliera comunale, il primo giudice ha accertato per finire il reddito effettivo da attività indipendente in fr. 1858.75 mensili, salvo aumentarlo a fr. 5000.–, stimati “oggi più che ragionevolmente alla sua portata” . a) Le censure sollevate dall'appellante sono già state esaminate da questa Camera – in parte – nella citata sentenza del 9 marzo 2015 (inc. 11.2012.158). In quell'ambito la Camera aveva sì tenuto conto del significativo incremento dell'impegno professionale da parte della moglie dal 2010, ma ai fini del giudizio si era potuta fondare su un unico dato agli atti, cioè l'utile dichiarato dalla contribuente all'autorità fiscale nel 2010 appunto, di fr. 4430.– annui. In quel fascicolo processuale non si riscontravano invece elementi idonei a confortare già a un primo esame la possibilità, per lei, di estendere l'attività dipendente, né parametri che consentissero di raffrontare l'attività di lei con quella dei colleghi di studio, sicché mancavano elementi per prospettare un reddito ipotetico (consid. 7b). Nell'appello l'istante torna a recriminare sull'argomento, ciò che può anche apparire comprensibile alla luce delle perplessità espresse dal Pretore nel decreto impugnato, ma non allega nulla di concreto che induca a modificare la conclusione espressa da questa Camera nella precedente sentenza. Quali cifre, anche solo statistiche,

indurrebbero a maggiorare da fr. 5000.– a fr. 8000.– mensili il reddito ipotetico stimato dal Pretore l'appellante non indica. Al riguardo l'appello si esaurisce in mere doglianze. b) Afferma l'appellante che il reddito da attività indipendente della moglie appare di almeno fr. 4150.– mensili già solo suddividendo i costi comuni dello studio medico (doc. 43). Il criterio non è pertinente. Che nel 2012 AO 1 abbia guadagnato di più è indubbio, le entrate di lei essendo passate da fr. 113 145.05 nel 2010 (doc. 40) a fr. 152 351.46 (doc. 43). Il documento appena citato costituisce nondimeno la contabilità dello studio medico che la moglie divide con altri tre colleghi e riguarda la suddivisione interna dei costi, ma non tiene calcolo delle spese personali dell'interessata. E nella dichiarazione d'imposta del 2012 costei ha esposto un ricavo netto di fr. 10 681.– (doc. 53 nell'inc. OA.2008.483). D'altro lato non si deve trascurare che nell'incanto di merito, richiamato dal Pretore con ordinanza del 5 agosto 2013, figura il conto d'esercizio 2013 dello studio medico, dal quale si evince un ricavo netto di fr. 40 823.–, corrispondenti a circa fr. 3400.– mensili (doc. 62 nell'inc. OA.2008.483). E nel memoriale conclusivo di merito del 14 luglio 2015 la convenuta si dipartiva dall'identico dato (pag. 12). Considerato che ai fini di un giudizio provvisorio le circostanze emerse nella relativa causa di divorzio e sulle quali le parti hanno avuto modo di esprimersi non possono essere ignorate (I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a), non è lecito ora sorvolare su tali risultanze. Il reddito da attività indipendente della convenuta va determinato così in base ai dati del 2013, come prevede la giurisprudenza ove si tratti di accertare il reddito di un coniuge in costante aumento (sentenze del Tribunale federale 5A\_874/2014 dell'8 maggio 2015, consid. 5.2.1 con rinvii e 5D\_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 6a ). In definitiva, richiamato quanto la convenuta ha guadagnato presso la \_\_\_\_\_ (fr. 3141.– mensili) e le indennità da essa percepite quale consigliera comunale (fr. 135.– mensili in media), le entrate complessive di lei risultano di fr. 6676.– mensili. Su tal punto l'appello si rivela parzialmente fondato.

#### **E. 8**

Quanto al fabbisogno della moglie, l'appellante chiede di ridurlo dai fr. 4490.– mensili calcolati dal Pretore a fr. 3797.30, facendo valere che il costo dell'alloggio di lei non eccede fr. 1920.– mensili, che alla convenuta non va riconosciuto il costo del posteggio (fr. 250.– mensili), né il premio per l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile, né l'imposta di circolazione né tanto meno la quota del Touring Club Svizzero né il libretto ETI . Egli riconosce invece che la spesa per la collaboratrice domestica della moglie va aumentata a fr. 400.– mensili. In realtà identiche censure sono già state trattate da questa Camera nella sentenza del 9 marzo 2015, cui si rinvia. Il fabbisogno di AO 1 va fissato così, salvo quanto si dirà oltre in esito all'appello di quest'ultima (consid. 14), in fr. 4683.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 810.–, premio della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori casa fr. 238.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–). A tale fabbisogno si aggiunge, come per il marito, il noto margine di fr. 2305.– mensili destinato a garantire il tenore di vita precedente la separazione, ciò che porta il totale a fr. 6988.30 mensili.

#### **E. 9**

L'appellante contesta che \_\_\_\_\_ possa essere chiamata a sopportare, oltre alle prestazioni che già fornisce in natura, la metà del fabbisogno in denaro del figlio

B \_\_\_\_\_, fissato dal Pretore in fr. 1920.– mensili. Ora, non fa dubbio che un genitore è tenuto a mantenere un figlio in base alle sue proprie possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). In concreto risulta che l'interessata lavora a metà tempo per la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, guadagnando fr. 2869.– mensili, compresi fr. 200.– di assegni familiari (doc. U nell'inc. OA.2008.483). Risulta inoltre che essa può sostentarsi da sé (memoriale conclusivo dell'istante, pag. 3). Come si vedrà in seguito, poi, AP 1 risulta in grado – comunque sia – di sopperire all'intero fabbisogno in denaro di B \_\_\_\_\_. In condizioni del genere non è il caso di indagare oltre sulla situazione economica della nuova compagna.

#### **E. 10**

Infine l'appellante fa notare che nella retta de ll'Istituto \_\_\_\_\_ va inclusa la quota d'iscrizione di fr. 600.– annua, tralasciata dal Pretore. In effetti egli risulta versare tale importo (ricevuta nel classificatore doc. 20), come conferma la moglie (doc. 19). Le rette scolastiche vanno fissate così in fr. 781.50 mensili per A \_\_\_\_\_ e in fr. 702.50 mensili per T \_\_\_\_\_. Visto inoltre quanto figura nella sentenza emessa il 9 marzo 2015 da questa Camera, occorre adeguare d'ufficio il fabbisogno in denaro dei figli come segue: per A \_\_\_\_\_: fr. 2000.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale; per T \_\_\_\_\_: fr. 1745.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. II. Sull'appello di AO 1

#### **E. 11**

L'appellante sostiene che il guadagno del marito da attività indipendente non ammonta a fr.

#### **E. 12**

Relativamente al fabbisogno del marito, calcolato dal Pretore in fr. 4160.– mensili, l'appellante sostiene che tutte le poste riconducibili alla convivenza con \_\_\_\_\_, a cominciare dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, vanno dimezzate. A suo parere inoltre dal costo dell'alloggio effettivo occorre dedurre la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di B \_\_\_\_\_ e dividere il rimanente a metà, sicché in definitiva il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3243.35 mensili. Ora, sulla questione legata al calcolo del fabbisogno di un coniuge che vive con una terza persona già si è detto (consid. 6b). Ciò non toglie che in concreto l'importo di fr. 4365.– mensili (sopra, consid. 6c) vada ridotto a fr. 4215.– mensili, il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1350.– mensili per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” applicandosi solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 26 n. 11; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b), ciò che non è il caso nella fattispecie. L'appellante ha diritto unicamente al minimo esistenziale del diritto esecutivo per debitore solo (fr. 1200.– mensili).

#### **E. 13**

Quanto al proprio reddito, AO 1 ribadisce di non guadagnare più di fr. 3807.90 mensili (fr. 3141.25 mensili conseguiti nel 2012 da attività dipendente e fr. 666.65 mensili conseguiti nel 2010 da attività indipendente), contestando la differenza di fr. 1192.10 mensili. Essa fa valere inoltre che il figlio T \_\_\_\_\_ non ha ancora dieci anni, di modo che non le si può imporre un reddito ipotetico né un grado d'occupazione superiore al 50%, tanto più che le risorse dei coniugi sono sufficienti per coprire tutto il fabbisogno familiare.

L'argomentazione non è fondata, ove appena si rammenti quel che si è enunciato al proposito esaminando l'appello del marito. Né si giustifica di considerare le entrate

conseguite dall'appellante nel solo 2010 quando essa ha potenzialità di reddito per fr. 6676.– (sopra, consid. 7b). Per il resto, l'interessata tenta di equivocare. È vero che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 10 anni (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A\_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però l'appellante lavora già oltre al 50% dal 2010 (lettera del 19 settembre 2013, pag. 2; memoriale conclusivo del 30 agosto 2012, pag. 5 nell'inc. DI.2008.936 richiamato), sicché il principio giurisprudenziale enunciato neppure si applica.

#### **E. 14**

In merito al proprio fabbisogno l'appellante sostiene che esso non è di soli fr. 4490.– mensili, come ha accertato dal Pretore, bensì di fr. 7939.35.– mensili, dovendosi tenere conto dell'effettivo carico fiscale e del costo dei pasti fuori casa. a) Nella sentenza del 9 marzo 2015 questa Camera ha già accertato che il fabbisogno della moglie ammonta dal gennaio del 2012 in poi a fr. 4683.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 810.–, premio della cassa malati fr. 693.90, pasti fuori casa fr. 238.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–), cui va aggiunto il margine di fr. 2305.– destinato a garantire il livello di vita precedente la separazione. Sul calcolo non v'è motivo di tornare. b) Relativamente all'onere fiscale non si deve trascurare invece che alla moglie va imputato un guadagno da attività indipendente di fr. 3400.– mensili, per un reddito complessivo di fr. 6676.– mensili (sopra, consid. 7b). A un sommario esame l'imponibile dell'appellante sul piano cantonale ascende perciò a circa fr. 130 000.– annui, di modo che a un giudizio di verosimiglianza l'onere fiscale risulta attorno ai fr. 1800.– mensili (calcolatore d'imposta in: [www4.ti.ch/DFE/DC](http://www4.ti.ch/DFE/DC)). Il fabbisogno minimo della convenuta dal 2013 passa di conseguenza a fr. 5345.– mensili, cui vanno aggiunti fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione, onde complessivi fr. 7650.– mensili arrotondati.

#### **E. 15**

Allega l'appellante che, fosse pure confermato il decreto cautelare impugnato, al marito si dovrebbe imporre di attingere alla sostanza. La rivendicazione è fuori luogo. Per giurisprudenza invalsa, ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi siano sufficienti per assicurare il fabbisogno della famiglia, il giudice delle misure provvisoriale non considera la sostanza. Solo quando il fabbisogno della famiglia non è coperto egli può obbligare i coniugi a erodere il patrimonio, beni propri compresi (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In tal caso però egli deve rispettare la parità di trattamento e non può imporre a un coniuge di far capo alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia nullatenente (sentenza del Tribunale federale 5A\_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 4). In concreto il fabbisogno della famiglia è coperto, di modo che un consumo di sostanza non entra in linea di conto.

#### **E. 16**

In conclusione, con un reddito di fr. 6676.– mensili e un fabbisogno di fr. 7650.30 AO 1 necessita, per conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione, di fr. 975.–

mensili arrotondati. AP 1 da parte sua ha un reddito di fr. 15 820.– mensili e un fabbisogno di fr. 4215.– mensili, cui si aggiungono fr. 2305.– mensili per conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione. Una volta versato il contributo alimentare per i figli A \_\_\_\_\_ e T \_\_\_\_\_ (complessivi fr. 3745.– mensili), come pure le rette scolastiche (complessivi fr. 1484.– mensili), gli restano fr. 4071.– mensili con cui può coprire il fabbisogno in denaro del figlio B \_\_\_\_\_ (fr. 1920.– mensili) e versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 975.– mensili, pari all'ammacco che essa registra nel bilancio familiare. In ultima analisi, l'appello di AP 1 merita così parziale accoglimento e il decreto impugnato va modificato di conseguenza, fermo restando che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore dei figli fa stato la sentenza emessa da questa Camera il 9 marzo 2015 (dispositivo n. III/1.6). III. Sulle spese processuali e le ripetibili

#### **E. 17**

Le spese relative all'appello di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione, ma non la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Equitativamente si giustifica dunque di porre a suo carico tre quinti delle spese, mentre il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale però non ha proposto di respingere l'appello. Non potendo essere ritenuta soccombente, essa non può vedersi addebitare oneri, ma nemmeno riconoscere ripetibili. In tali circostanze si preleva unicamente la quota di spese a carico dell'appellante. Quanto all'appello di AO 1, soccombente per intero, i costi vanno a carico di lei, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

#### **E. 18**

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF. Per questi motivi, decide: 1. Le cause inc. 11.2014.1 e 11.2014.2 sono congiunte. 2. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato: AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 975.– mensili dal 1° giugno 2013. Per il resto il decreto impugnato è confermato. 3. Le spese di tale appello, ridotte a complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di AP 1. 4. L'appello di AO 1 è respinto. 5. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. 6.

Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.